



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5585 /C21

Venezia, 24 aprile 2012

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

e, p.c. AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole e istituti statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Responsabili Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Alla Regione Veneto
Assessore Istruzione e Formazione
VENEZIA

**OGGETTO: C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 – schema di decreto interministeriale
Organico di diritto personale docente a.s. 2012/2013
Indicazioni operative e assegnazione contingente
Scuola infanzia, primaria e sostegno.**

Con riferimento alla circolare ministeriale indicata in oggetto ed al relativo schema di decreto interministeriale, consultabili nella rete Intranet e sul sito Internet del MIUR, si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di consentire a codesti Uffici di svolgere le numerose e complesse operazioni finalizzate alla definizione degli organici dei vari ordini e gradi di scuola per l'a.s. 2012/2013.

Si comunicano, inoltre, i contingentii relativi alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e al sostegno agli alunni disabili (quota parte organico di diritto).

FORMAZIONE CLASSI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO

Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel "Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.

Nella tabella che segue si riportano, distintamente per ordine e grado di scuola, i limiti minimo e massimo di alunni per classe fissati dal citato DPR 81/2009.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Tipologia di scuola	numero minimo di alunni	numero massimo di alunni classi iniziali
scuola dell'infanzia (art.9)	18	26 (fino a 29)
scuola primaria (art.10) <ul style="list-style-type: none">▪ comuni montani▪ pluriclassi	15 (classi iniziali e successive alla prima) 10 8	27 18
scuola secondaria di I grado (art.11) <ul style="list-style-type: none">▪ mantenimento cl. successive alla prima (numero medio)	18 20	27 (fino a 28) elevabili a 30 solo nel caso di un'unica prima
scuola secondaria di II grado (art.16) - <ul style="list-style-type: none">▪ mantenimento cl. finali▪ mantenimento cl. intermedie▪ classi articolate	27 10 22 27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario	30

Le classi e sezioni che accolgono alunni disabili vengono formate, di regola, rispettando i seguenti limiti:

classi con la presenza di 1 alunno disabile massimo 25 alunni

classi con la presenza di 2 alunni disabili massimo 20 alunni

classi con la presenza di 1 alunno disabile grave, nel caso di esplicita e motivata necessità di riduzione del numero di alunni (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20 alunni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Come di consueto le SS.LL. procederanno, tenendo conto dei citati parametri numerici, alla definizione dell'organico della scuola dell'infanzia, tenendo conto che non deve essere superato, nell'organico di diritto provinciale, il numero di posti attivato nell'organico di fatto del corrente anno scolastico 2011/12, numero indicato nella tabella sottostante, che riporta il contingente e il numero delle sezioni attualmente funzionanti.

Attivazione ulteriori sezioni in organico di diritto

Le SS.LL., tenuto conto delle numerose richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola d'infanzia statali, inoltrate anche a questa Direzione dai Dirigenti scolastici e dai sindaci dei comuni interessati, valuteranno se esistono le condizioni per accogliere, almeno in parte, le richieste medesime già in organico di diritto, ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per insufficiente numero di alunni, sempre senza superare il contingente assegnato.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Si evidenzia che, in armonia con i criteri stabiliti a livello regionale, dovranno essere privilegiate, in caso di istituzione "ex novo" di sezioni statali, le situazioni più problematiche (scuole paritarie che cessano di funzionare per carenza di fondi, località in cui non esiste la scuola d'infanzia, elevato numero di bambini coinvolti, ecc.), nell'ottica della generalizzazione del servizio.

In caso di sezioni aggiuntive presso scuole dell'infanzia statali già funzionanti, saranno autorizzate quelle con maggior numero di bambini in lista d'attesa.

Si evidenzia, in via generale, che qualora le richieste di iscrizione siano in numero superiore alla capienza delle sezioni, deve essere data la precedenza ai bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità del percorso educativo avviato, deve essere data la precedenza ai bambini che hanno frequentato le c.d. "sezioni primavera".

Qualora non risulti possibile soddisfare, nell'ambito dell'organico di diritto, tutte le richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche o dai sindaci, le SS.LL. avranno cura di comunicare il fabbisogno di posti a questa Direzione, onde consentire di valutare gli interventi da attuare in sede di definizione dell'organico di fatto.

Le modalità di comunicazione del predetto fabbisogno, che dovranno contenere i dati aggiornati degli alunni, saranno indicate in una specifica nota nella quale saranno anche fornite indicazioni volte a regolamentare la procedura per l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia statali in sostituzione di scuole dell'infanzia non statali, paritarie e comunali, non più funzionanti.

CONTINGENTE SCUOLA INFANZIA O.D.2012/13

Provincia	Sezioni attivate organico di fatto a.s. 2011/2012	Totale posti Scuola infanzia o.f.2011/2012	CONTINGENTE Scuola infanzia O.D. 2012/2013 e diff. con OD 2011/12
Belluno	141	282	282
Padova	236	468	468
Rovigo	104	206	206
Treviso	273	546	546
Venezia	425	850	850
Verona	350	698	698
Vicenza	378	749	749
Totale	1.907	3.799	3.799

SCUOLA PRIMARIA

Le SS.LL. presteranno particolare attenzione al numero delle classi comunicate a SIDI dai Dirigenti scolastici, al fine di accertarne la conformità ai parametri numerici previsti dal citato D.P.R. n.81/2009.

A tal fine si ritiene utile riportare integralmente il contenuto del comma 6 dell'art.2 del D.P.R. n. 81/2009 che dispone testualmente quanto segue: *"I Dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i Dirigenti Scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi."*

Si richiama inoltre l'**esclusiva responsabilità dei Dirigenti scolastici** sia nel proporre all'Amministrazione scolastica classi non a norma, **sia nel corretto utilizzo delle risorse di organico assegnate all'istituto.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Classi inferiori a 15 alunni

Com'è noto, il numero dei posti da assegnare ad ogni istituzione scolastica viene calcolato sulla base del numero delle classi che funzioneranno nell' a.s. 2012/13.

Tenuto conto che il contingente assegnato dal MIUR a questa regione, anche se leggermente incrementato rispetto a quello autorizzato per l'a.s. 2011/12, non consente di far fronte in modo completo al consistente incremento del numero degli alunni, si rende necessario prestare la massima attenzione nell'utilizzo delle risorse di organico, in modo che le stesse rispondano innanzitutto alle esigenze delle classi a norma, costituite cioè nel rispetto dei parametri numerici fissati dal D.P.R. n. 81/2009.

Ciò premesso le SS.LL., dopo attenta e rigorosa verifica dei dati comunicati a SIDI dalle istituzioni scolastiche, terranno conto, ai fini del calcolo dei posti da attribuire, soltanto delle classi che rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'art. 10 del regolamento citato (numero di alunni non inferiore a 15, tranne per le scuole di montagna o situate in piccole isole, per le quali il limite minimo è previsto in 10 alunni nonché le classi costituite con meno di 15 alunni in quanto accolgono alunni disabili certificati).

Non dovranno, di norma, essere tenute in considerazione, ai fini dell'organico, le classi inferiori a 15 alunni, proposte dai Dirigenti scolastici in località che non ne giustificano il funzionamento.

Le SS.LL. avranno cura di valutare caso per caso le singole situazioni intraprendendo le necessarie interlocuzioni con i Dirigenti scolastici interessati e i Sindaci dei Comuni in cui funzionano e/o siano previste classi inferiori a 15 alunni, evidenziando loro che la presenza di tali classi comporta la riduzione dell'organico d'istituto ed incide negativamente sulla complessiva qualità dell'offerta formativa e dei servizi scolastici.

Calcolo dotazione organica d'istituto

Per l'a.s. 2012/13, il calcolo della dotazione organica d'istituto, operato dal sistema informativo, viene effettuato moltiplicando per 27 il numero delle classi prime, seconde, terze e quarte, per 30 quello delle classi quinte e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale d'obbligo d'insegnamento di ciascun docente).

Il risultato dell'operazione costituisce l'organico d'istituto, in termini di posti cattedra e spezzoni orario, che si incrementa in caso di funzionamento di classi a tempo pieno, che devono funzionare a 40 ore settimanali con due insegnanti.

Utilizzo ore classi quarte a tempo ordinario – salvaguardia titolarità

Le economie derivanti dalle tre ore delle classi quarte a tempo normale saranno utilizzate nella stessa scuola qualora, consentano la salvaguardia della titolarità dei docenti, evitando quindi l'insorgere di situazioni di soprannumero.

Tali ore saranno "restituite" alla stessa istituzione scolastica, per riassorbire il soprannumero, solo se in detta scuola non risultano disponibili spezzoni pari o superiori alle 12 ore settimanali. In tal caso, come precisato nella C.M. n. 25/2012, sono detti spezzoni che comportano l'assorbimento dell'esubero.

La salvaguardia della titolarità, nelle scuole dove non risulta disponibile un residuo orario pari o superiore alle 12 ore, mediante la restituzione delle tre ore delle classi quarte, può avvenire solo se si raggiunge l'orario di cattedra, anche mediante abbinamento con altri spezzoni disponibili nell'istituto, inferiori alle 12 ore.

In tutti i casi in cui le ore delle classi quarte non siano indispensabili, o siano in numero insufficiente per la salvaguardia della titolarità, come sopra precisato, saranno utilizzate dalle SS.LL. per fronteggiare le esigenze a livello provinciale, al pari degli altri posti del contingente.

Frazioni inferiori all'orario di cattedra pari o superiori a 12 ore settimanali.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Come precisato nella C.M. n.25/2012 e nel paragrafo precedente, l'arrotondamento a posto intero delle frazioni orarie pari o superiori alle 12 ore, deve avvenire solo per riassorbire l'eventuale soprannumerario.

Frazioni inferiori all'orario di cattedra

Fatto salvo quanto precisato nel paragrafo precedente, se non si verifica l'esigenza di evitare situazioni di esubero, le predette frazioni orarie, siano esse inferiori, pari o superiori alle 12 ore ma comunque inferiori alle 22 ore settimanali, non potranno essere considerate posti interi. Tali frazioni devono essere conteggiate tra gli spezzoni la cui copertura avverrà in organico di fatto.

Qualora la capienza del contingente non consenta di computare detti spezzoni in organico di diritto, le SS.LL., come previsto dalla C.M. n.25/2012, valuteranno la possibilità di non comunicarli a SIDI.

In tal caso le SS.LL. medesime, a chiusura delle funzioni SIDI, comunicheranno a questa Direzione l'ammontare delle frazioni orario non computate in organico di diritto (somma spezzoni diviso 22).

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi (22 ore) aggregando ore residue dai posti comuni e da quelli d'inglese. La copertura di posti "misti", costituiti cioè da ore di inglese e ore di posti comuni, dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

Classi a tempo pieno

In considerazione della generalizzata richiesta di attivazione di classi a tempo pieno, le SS.LL., nei limiti del contingente assegnato, valuteranno se esiste la possibilità di accogliere tutte le richieste relative alle classi prime secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) nello stesso Istituto, attribuzione di tante nuove prime a tempo pieno quante sono quelle attualmente funzionanti;
- 2) concessione di nuove classi a tempo pieno alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
- 3) incremento di classi a tempo pieno nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.

Le classi a tempo pieno successive alle prime saranno attivate, al fine di garantire la continuità didattica, in numero pari alle precedenti classi della stessa tipologia avviate nel corrente anno scolastico.

Per l'a.s. 2012/13 non è pertanto consentito attivare ulteriori classi a tempo pieno oltre a quelle che garantiscono la continuità dei corsi già formalmente avviati.

Le SS.LL. dovranno comunque accertare, presso le singole istituzioni scolastiche, che le proposte di classi a tempo pieno, qualunque sia la classe di frequenza, siano sempre giustificate dalle specifiche richieste delle famiglie e che esistano nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com'è noto, prevede 2 insegnanti, 40 ore settimanali e alcuni rientri pomeridiani.

Si ritiene utile ribadire, a tal proposito, l'obbligo di far funzionare le classi a t.p. per non meno 40 ore settimanali, comprensive del tempo dedicato alla mensa, con rientri pomeridiani.

Solo le 4 ore in più rispetto alle 40 settimanali possono essere utilizzate, nell'ambito dell'organico d'istituto, per l'ampliamento del tempo scuola e per altre attività, sulla base del Piano dell'offerta formativa.

Criteri utilizzo risorse organico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Dai dati del monitoraggio avviato da questa Direzione, riguardante il tempo scuola attivato nelle scuole primarie per l'a.s. in corso, risulta che non sempre le risorse di organico vengono impiegate in maniera corretta e legittima.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad effettuare le opportune mirate verifiche, avvalendosi delle risultanze del monitoraggio citato, affinché i posti di organico assegnati e quelli che si rendono disponibili per la presenza del docente esterno di religione o per altre cause, vengano correttamente impiegati.

Questa Direzione a tal fine, avrà cura di fornire ai revisori dei conti indicazioni utili a verificare la corretta organizzazione del tempo scuola e il legittimo utilizzo delle risorse di organico.

A tal fine si evidenzia che, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, devono comunque essere rispettate le seguenti regole e priorità:

- 1) l'orario delle classi a tempo pieno, formalmente autorizzate dall'UST, non deve essere inferiore alle 40 ore settimanali, comprensive della mensa. Residuano pertanto solo 4 ore da utilizzare come di seguito indicato;
- 2) l'orario delle classi ordinarie (27 o 30), non deve essere ridotto per coprire le ore di mensa, nell'ipotesi di tempo scuola organizzato su cinque giorni;
- 3) le 4 ore che residuano per ogni classe a tempo pieno, e le ore che si liberano per la presenza del docente esterno di religione cattolica o per altre cause, devono prioritariamente essere impiegate come segue:
 - a) garantire la continuità del tempo scuola con rientri pomeridiani avviato negli anni scolastici precedenti, assicurando la copertura del tempo mensa;
 - b) garantire il più possibile la copertura delle attività alternative alla Religione cattolica;
 - c) organizzare con rientri pomeridiani, sulla base delle richieste delle famiglie, le future classi prime non a tempo pieno, assicurando la copertura del tempo mensa, compatibilmente con le risorse orarie disponibili;
 - d) organizzare attività didattiche ed educative in base al Piano dell'offerta formativa.

Le più o meno ampie disponibilità orarie che si vengono a creare nelle istituzioni scolastiche per effetto della presenza di classi a tempo pieno, del docente esterno di Religione o per altre cause, non devono comportare alcun esonero, anche parziale, di personale docente. Le ore disponibili devono pertanto essere destinate alle attività didattiche ed educative rivolte agli alunni, secondo le priorità illustrate.

Si richiama ancora una volta la responsabilità dei dirigenti scolastici in merito al legittimo e corretto utilizzo dei posti attribuiti, anche in relazione all'incidenza delle decisioni assunte sulla spesa pubblica.

Pluriclassi

In caso di assoluta necessità potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni leggermente superiore a 18.

Insegnamento lingua inglese- Pieno utilizzo docenti di classe in possesso requisiti- Individuazione

Per la copertura dei posti di lingua inglese i Dirigenti scolastici dovranno individuare tutti i docenti titolari in possesso dei requisiti per impartire tale insegnamento, che sinteticamente si richiamano:

- superamento concorso ordinario o sessione riservata, con contestuale superamento prova lingua inglese;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

- laurea in lingua e civiltà straniera (pluriennale Inglese);
- laurea in scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
- specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali.

Tali docenti sono pertanto obbligati ad impartire l'insegnamento dell'inglese nelle classi loro assegnate, come prevede espressamente la CM n. 25 del 29 marzo 2012.

In relazione a quanto disposto dalla citata circolare, i Dirigenti scolastici dovranno porre in essere gli opportuni accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiamati, impartiscano l'insegnamento della lingua inglese nelle classi loro assegnate.

A tal fine i Dirigenti scolastici potranno avvalersi degli elenchi già trasmessi nei decorsi anni scolastici in cui sono riportati, distintamente per provincia, i nominativi dei docenti che hanno conseguito la specializzazione all'insegnamento della lingua inglese mediante la frequenza dei corsi di formazione organizzati da questa Direzione.

Inoltre, al fine di individuare la totalità dei docenti in possesso dei citati requisiti, i Dirigenti scolastici avranno cura di far presentare, a tutti gli insegnanti titolari, una dichiarazione, redatta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale gli stessi dovranno attestare di possedere o meno i predetti requisiti.

Si ribadisce ancora che coloro che risultano in possesso dei requisiti sono obbligati ad insegnare la lingua inglese e i Dirigenti scolastici sono tenuti a far rispettare tale obbligo, fermo restando che si dovrà procedere disciplinarmente nei confronti di coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere.

Fabbisogno insegnanti specialisti di lingua inglese

Si potrà fare ricorso ad insegnanti specialisti solamente per le ore e i posti di lingua inglese che non è stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orari ai docenti titolari in possesso dei requisiti, secondo le indicazioni sopra riportate.

I posti interi da assegnare agli specialisti devono raggiungere l'orario di cattedra (22 ore settimanali).

Riequilibrio organico istituzioni scolastiche con presenza di specialisti esterni di lingua inglese – Compensazione con posti comuni

In relazione alle differenziate situazioni che si verranno a determinare nelle istituzioni scolastiche in ragione della necessità più o meno consistente di fare ricorso agli specialisti di lingua inglese, aggiuntivi rispetto all'organico di base calcolato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Le SS.LL., dopo aver effettuato la prima assegnazione del predetto organico di base, prenderanno in esame le richieste dei Dirigenti delle scuole dove, dopo aver coperto nella misura massima possibile le ore/posti di lingua inglese con i docenti titolari specializzati (o in possesso degli altri requisiti), si presenta la necessità di nominare, sui posti residuati da tali operazioni, altri insegnanti di lingua inglese (specialisti).

Provvederanno quindi ad autorizzare tali posti di lingua inglese e, nello stesso tempo, a detrarre un corrispondente numero di posti e ore comuni, pari al numero di posti e ore di lingua inglese da assegnare agli specialisti.

In questo modo si raggiunge un equilibrio tra gli organici delle istituzioni scolastiche, altrimenti differenziati in relazione alla presenza più o meno consistente di specialisti di lingua inglese.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

CONTINGENTE SCUOLA PRIMARIA

Si comunica il contingente relativo ai posti di scuola primaria che potranno essere istituiti in organico di diritto, che tiene conto delle effettive necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche, riscontrate a SIDI e validate da codesti Uffici Scolastici Territoriali.

Al fine di raggiungere un graduale equilibrio tra le province con maggiore o minore diffusione delle classi a tempo pieno, detto contingente è stato calcolato attribuendo 44 ore a tutte le prime richieste a T.P. di tutte le province; 42 ore alle classi a T.P. successive alle prime limitatamente alle province di Padova e Venezia, ove la diffusione delle classi a tempo pieno è superiore alla media regionale, 44 ore alle classi successive alle prime a T.P. delle restanti province.

PROVINCE	CONTINGENTE ORGANICO DI DIRITTO A.S.2012/13
BELLUNO	726
PADOVA	3.070
ROVIGO	720
TREVISO	3.169
VENEZIA	2.719
VERONA	3.132
VICENZA	3.174
TOTALE	16.710

SOSTEGNO

In questa fase, com'è noto, viene assegnata alle province unicamente la quota parte relativa all'organico di diritto, che risulta confermata rispetto all'organico di diritto relativo al corrente a.s. 2011/12, come indicato nella tabella sottostante.

In sede di definizione dell'organico di fatto si provvederà ad assegnare la restante parte del contingente (2582 posti) sulla base delle effettive esigenze accertate.

PROVINCE	TOTALE POSTI ORGANICO DI DIRITTO
BELLUNO	160
PADOVA	469
ROVIGO	165
TREVISO	589
VENEZIA	542
VERONA	686
VICENZA	767
TOTALE	3.378

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

In relazione ai parametri numerici previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 81 del 20.3.2009, le SS.LL. verificheranno con il massimo rigore tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai parametri minimi fissati dal citato regolamento.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Tenuto conto che il contingente assegnato dal MIUR per l'a.s. 2012/13 è ridotto rispetto a quello dell'a.s. in corso, le SS.LL. valuteranno la necessità di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal predetto DPR.

Si evidenzia che le classi dovranno essere costituite tenendo conto dei soli alunni iscritti e non anche degli eventuali ripetenti, Dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati.

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa.

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due, massimo tre rientri (art. 7 D.I. allegato alla C.M. n.25/2012).

Non è consentito ridurre le ore di lezione al di sotto delle 36 ore settimanali per coprire le ore di mensa e aumentare il numero dei rientri pomeridiani.

Le classi a tempo prolungato possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero. Le SS.LL., nel confermare o istituire tale tipologia di classi, previa puntuale verifica di tutte le condizioni richieste, procederanno secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) conferma dei corsi a tempo prolungato attualmente funzionanti, concedendo tante nuove prime quante sono le prime attualmente attivate e garantendo la continuità delle classi successive alle prime ;
- 2) concessione di nuove classi a tempo prolungato alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
- 3) incremento di classi a tempo prolungato nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.

Si ritiene opportuno ricordare che, nelle scuole in cui sono presenti sia classi a tempo prolungato che classi a tempo normale, il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, procedendo alla costituzione delle classi a tempo prolungato solo qualora il numero delle richieste sia sufficiente alla formazione di almeno una classe di tale tipologia.

Cattedre materie letterarie – ore di approfondimento

Com'è noto, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado è definito dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, si deve evitare che le cattedre di materie letterarie siano costituite con il solo contributo delle ore di approfondimento, come precisato nella nota del MIUR prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Cattedre di seconda lingua comunitaria

Si evidenzia l'obbligo, previsto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 81/2009, di tenere conto, nell'offerta della seconda lingua comunitaria, della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dalle SS.LL. solo nel caso in cui la cattedra sia priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o DOP e comunque non si determinino situazioni di soprannumero, anche parziale (riduzione ore nella scuola).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Inglese potenziato: condizioni e verifica dati inseriti a SIDI da istituzioni scolastiche

La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l'insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell'organico di fatto, sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello provinciale.

Le SS.LL. pertanto avranno cura di verificare che i dati inseriti a SIDI da parte delle scuole, relativamente alle lingue comunitarie, non prevedano già in organico di diritto l'inglese

potenziato.

Solo per le classi 2[^] e 3[^], in prosecuzione delle attuali 1[^] e 2[^] eventualmente già avviate con l'inglese potenziato, le relative ore (5 per classe) saranno invece confermate in organico di diritto.

E' appena il caso di precisare che qualora si realizzino tutte le condizioni, in organico di fatto, per attivare l'inglese potenziato, la copertura delle relative ore (5) deve avvenire con un unico docente.

Corsi ad indirizzo musicale

I posti derivanti da tali corsi, regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 2001, devono essere tutti istituiti in organico di diritto e rientrare nel contingente assegnato.

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Questa Direzione procederà all'assegnazione del contingente ad singola provincia dopo aver verificato l'ammontare delle effettive necessità, sulla base dei dati presenti a SIDI verificati dalle SS.LL.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Questa Direzione, con successiva nota, provvederà a comunicare il contingente e a fornire le specifiche indicazioni operative.

Come per la scuola secondaria di I grado, l'assegnazione del contingente ad ogni singola provincia avverrà dopo aver verificato l'ammontare delle effettive necessità, in relazione ai dati presenti a SIDI, successivamente alla verifica delle classi da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell'organico di diritto, e tenuto conto che la consistenza del contingente complessivo assegnato a questa regione non consente di soddisfare completamente le esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche, si invitano ancora una volta le SS.LL. a verificare con particolare rigore le richieste delle istituzioni scolastiche, in termini di classi e posti, in modo che le stesse corrispondano ad effettive e comprovate esigenze.

Si richiama ancora una volta la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito alla legittima definizione delle classi e al corretto utilizzo delle risorse di organico.

Si raccomanda infine la puntuale e completa comunicazione dei dati (alunni, classi, posti) al sistema informativo sia da parte delle scuole sia da parte degli Uffici Scolastici territoriali.

Si ringrazia per la consueta, indispensabile collaborazione e si inviano cordiali saluti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

IL VICE DIRETTORE GENERALE

F.to Gianna Marisa Miola